

N. R.G. 6115/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Composto dai seguenti Magistrati:

dr.ssa Liliana GUZZO	PRESIDENTE
dr.ssa Lina TOSI	GIUDICE
dr. Luca BOCCUNI	GIUDICE REL.

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa

DA

FRANCESCO LION, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti Alberto Stropparo e Antonio Pinamonti, con domicilio eletto presso il loro studio in Padova, via Cesare Battisti n. 54, in forza di procura unita all'atto di citazione;

ATTORE

CONTRO

ALION S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Maser (TV), rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti Massimo Volpi e Marco Durigon, con domicilio eletto presso il loro studio in Montebelluna (TV), via Roma n. 39/2, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA

CONCLUSIONI DELL'ATTORE:

“In via principale, accertare e dichiarare che il credito da finanziamento soci del sig. Francesco Lion nei confronti di Alion srl ammonta ad oggi ad euro 121.419,96.=. Accertare e dichiarare l'invalidità e l'illegittimità, i sensi dell'art. 2479 *ter* cc, della delibera di approvazione del bilancio 31.12.2019 assunta dall'assemblea dei soci di Alion srl del 9.5.2020 per difetto di veridicità del documento approvato dall'assemblea, accertando al





contempo che la più recente deliberazione del 27.10.2020 non ha rimosso la precedente causa di invalidità, per le ragioni esposte in narrativa. Accertare e dichiarare, ai soli fini della soccombenza di causa essendo stata la delibera 9.5.2020 *in parte qua* riproposta e nuovamente votata dalla deliberazione del 27.10.2020, l'invalidità, ai sensi dell'art. 2479 *ter cc*, della delibera di approvazione del bilancio al 31.12.2019, assunta dall'assemblea dei soci di Alion srl del 9.5.2020 in patente violazione del diritto di informazione del socio Lion per le ragioni indicate in atti. Accertare, ai soli fini della soccombenza di causa, essendo stata la delibera 9.5.2020 *in parte qua* sostituita dalla deliberazione del 27.10.2020, l'invalidità e l'illegittimità, ai sensi dell'art. 2479 *ter cc*, della delibera di copertura della perdita assunta dall'assemblea dei soci di Alion srl del 9.5.2020 nella parte in cui utilizza crediti da finanziamento del socio Francesco Lion per ripianare le perdite di esercizio, per le ragioni esposte in narrativa. In ogni caso, con condanna della società convenuta a rifondere all'attore spese e onorari di lite, da liquidarsi *ex D.M. n. 55/2014*".

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:

"Nel merito, accertare e dichiarare cessata la materia del contenere con riferimento all'impugnazione della deliberazione assunta dall'assemblea dei soci di Alion srl in data 9.5.2020, nella parte in cui utilizza crediti da finanziamento del socio Francesco Lion per ripianare le perdite dell'esercizio 2019, così come sostituita da successiva deliberazione adottata dall'assemblea dei soci in data 27.10.2020, e dichiarare per l'effetto l'inammissibilità dell'impugnativa proposta. Per i motivi in narrativa esposti, rigettare ogni altra domanda, eccezione e conclusione rassegnata dall'attore e, per l'effetto, confermarsi il bilancio al 31.12.2019 approvato dall'assemblea dei soci di Alion srl del 9.5.2020 e dall'assemblea del 27.10.2020. Respingere la domanda di accertamento del credito da finanziamento soci così come proposta dal signor Lion Francesco nei confronti di Alion srl per euro 121.419,96.= riducendo, a tutto concedere, l'accertamento di detto credito nella minor misura di euro 115.273,50.= (pari ad euro 121.419,96.= meno la perdita di euro 6.146,47.= risultante dalla delibera di approvazione del bilancio al 31.12.2018). Spese di lite compensate".

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione del 7.8.2020, regolarmente notificato, Francesco Lion, professandosi socio per il 25 % del capitale di certa Alion srl, società operante nel settore immobiliare e corrente in Maser (TV), ha evocato in giudizio la ridetta società, impugnando la decisione, adottata a mezzo di consultazione scritta in data 9.5.2020, con cui sarebbe stato





approvato il bilancio di esercizio al 31.12.2019, riportante una perdita di euro 35.556,00.=, mediante dichiarazione di assenso delle sole socie Altine Loretta e Paola Lion, detentrici dell'ulteriore 75 % del capitale sociale, decisione con cui, peraltro, la predetta perdita sarebbe stata coperta mediante parziale utilizzo dei finanziamenti soci iscritti a bilancio in modo proporzionale alle quote possedute.

L'attore ha censurato la decisione presa a maggioranza, in primo luogo, sotto il profilo della violazione dei suoi diritti informativi di socio. Francesco Lion, in argomento, ha allegato che, una volta inviategli la bozza di bilancio, trasmessagli dal consulente della società in data 21.4.2020, egli avrebbe formalizzato la richiesta del 22.4.2020 di informazioni e documentazione relative la giustificazione della consistente contrazione dei ricavi, derivanti dalla locazione di stabilimento alla conduttrice Genuflex srl, passati da euro 84.000,00.= nel corso dell'esercizio 2017 ad euro 39.600,00.= per gli esercizi 2018 e 2019, nonché relative al conto finanziamento soci in ragione dell'asserto loro illegittimo utilizzo per la copertura di perdite, tanto in relazione all'esercizio 2018, quanto all'esercizio 2019. L'attore ha lamentato che dette richieste di chiarimenti sarebbero state dapprima disattese e, quindi, nuovamente inevase dopo la comunicazione che l'attore medesimo sarebbe stato presente con delegato all'assemblea in prima convocazione, onde consentire di chiedere ed ottenere direttamente dall'organo gestorio ridetti chiarimenti, considerato che l'amministratrice e socia al 50 %, Loretta Altine, avrebbe revocato l'assemblea, con missiva del 28.4.2020, disponendo la consultazione scritta rammentata.

Francesco Lion ha impugnato la decisione approvativa del bilancio anche sotto altro profilo, ovvero in riferimento al fatto che esso, come analogamente accaduto con l'approvazione del bilancio al 31.12.2018 ed in sua assenza, sarebbe stato appostato a copertura perdite il suo finanziamento soci, ammontante fino al richiamato esercizio 2018 ad euro 121.419,96.=. A detta dell'attore, utilizzo del suo finanziamento a copertura delle perdite sarebbe del tutto illegittimo, non avendo egli rinunciato in alcun modo al credito verso la società, non potendosi così operare contabilmente la riduzione delle perdite, con ciò conseguendo la nullità della decisione dei soci per illiceità del suo oggetto, visto il difetto di veridicità del bilancio approvato.

Alion srl si è costituita in giudizio osservando, in via preliminare, che l'assemblea dei soci si sarebbe riunita in data 27.10.2020 per nuovamente deliberare sul bilancio di esercizio al 31.12.2019, occasione nella quale, ancora una volta assente Lion Francesco, detto bilancio, esponente la perdita di euro 35.556,00.=, sarebbe stato nuovamente approvato, deliberandosi la copertura mediante l'utilizzo di parte delle riserve straordinarie iscritte,



anziché mediante parziale utilizzo dei finanziamenti soci, non ciò sostituendosi la decisione adottata con consultazione scritta ed oggetto di giudizio.

Quanto al primo motivo di impugnazione della decisione del 9.5.2020, la convenuta ha evidenziato che l'art. 2429 comma 3 cc, prevedrebbe che il bilancio debba rimanere depositato presso la sede della società, con i documenti accompagnatori, durante i quindici giorni precedenti l'assemblea, potendo i soci prenderne visione, di modo che la pretesa dell'attore di avere la trasmissione di copia del documento contabile sarebbe stata del tutto abusiva ma pur sempre prontamente evasa dal consulente della società che sarebbe stato all'uopo autorizzato, come pi effettivamente avvenuto, essendo così stato garantito in massimo grado il diritto di informazione dell'impugnante. In ogni caso, Alion srl ha rammentato che il socio Lion Francesco si sarebbe completamente disinteressato della gestione aziendale e dall'approvazione dei bilanci negli anni pregressi, avendo egli deciso di iniziare la sua indagine contabile solo nel corso della primavera del 2020, in pieno periodo pandemico, con tutte le conseguenti difficoltà di accesso ai dati contabili e documentali comunque superate, avendo provveduto il consulente della società a consegnare al professionista di fiducia di Lion Francesco la documentazione richiesta il 13.5.2020 e resa disponibile in pari data. Quanto, nello specifico, alla riduzione dei ricavi derivanti dal rapporto di locazione intrattenuto con Genuflex srl, la società ha osservato che sarebbe stata presa nel corso del 2018 legittima iniziativa di ridurre il canone dovuto, in ragione delle difficoltà del mercato e delle condizioni dell'immobile, adibito da sempre a falegnameria, nel tentativo di dare ossigeno alla conduttrice in situazione di crisi e, peraltro, società operativa facente capo al medesimo gruppo familiare proprietario di Alion srl.

Quanto al secondo motivo di censura, la società convenuta ha rilevato che, l'attore intenderebbe surrettiziamente impugnare il bilancio già approvato nel corso del 2019 e relativo all'esercizio al 31.12.2018, dovendosi rammentare in proposito che l'art. 2434 *bis* comma 1 cc prevedrebbe che le azioni di annullamento e nullità non potrebbero essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo, non essendo più contestabile la copertura delle perdite 2018 mediante parziale e proporzionale utilizzo dei finanziamenti soci, conseguentemente parzialmente ridotti, essendo dunque il credito residuo dell'attore a tale titolo di euro 115.273,50.=. Conseguentemente, a detta della società convenuta, l'esposizione nel bilancio 2019 della riduzione dei crediti dei soci per finanziamenti sarebbe del tutto veridica.





Peraltro, la convenuta ha rilevato come con la deliberazione assembleare del 27.10.2020 sarebbe cessata la materia del contendere.

In giudizio è assolutamente pacifico che la decisione adottata con consultazione scritta del 9.5.2020, presa in riferimento alla approvazione del bilancio di esercizio 2019 e per la copertura delle relative perdite ammontanti ad euro 35.556,00.=, è stata nuovamente adottata dall'assemblea dei soci in data 27.10.2020, avendo partecipato alla medesima le socie di maggioranza Altine Loretta e Paola Lion, rimanendo assente Lion Francesco, pur regolarmente convocato (doc. n. 11 di fascicolo di parte convenuta).

E' altrettanto pacifico tra le parti che la nuova deliberazione assembleare ha comportato la cessazione della materia del contendere relativamente alla impugnazione della sostituita decisione del 9.5.2020 con riferimento all'asserita violazione dei diritti informativi del socio.

L'art. 2377 comma 8 cc, applicabile anche al caso delle società a responsabilità limitata, per quanto disposto dall'art. 2479 *ter* comma 4 cc, prevede che l'annullamento della deliberazione assembleare non può avere luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto, verificandosi dal punto di vista processuale la sopravvenuta cessazione delle materia del contendere, venendo meno l'interesse dell'impugnante alla declaratoria di annullamento, posto che i vizi che inficiavano la deliberazione impugnata siano venuti meno con la sua sostituzione. Peraltro, deve evidenziarsi che la fattispecie della sostituzione della delibera invalida con quella successiva, pur non richiedendo che quest'ultima espressamente esprima la volontà assembleare della sostituzione, è integrata nel caso in cui la nuova deliberazione abbia identico contenuto ovvero nel caso in cui essa regoli i medesimi rapporti in modo nuovo ed in modo tale da rendere inoperante la deliberazione pregressa. In tal caso, il Giudice provvede sulle spese di lite ponendole di norma a carico della società.

Per quanto già evidenziato, l'attore, in riferimento alla decisione dei soci del 9.5.2020 ha lamentato, non tanto la circostanza di non avere potuto consultare, prima della decisione a cui egli non ha partecipato, il progetto di bilancio predisposto dall'organo gestorio e da sottoporre all'esame dei soci, quanto la circostanza che egli, a mezzo del proprio consulente, avrebbe richiesto di ottenere chiarimenti e relativa documentazione in riferimento ai dati esposti nel documento contabile e relativi alla riduzione dei ricavi ritratti rispetto agli anni precedenti dalla società nei confronti della conduttrice Genuflex ed in riferimento ai finanziamenti soci, chiarimenti e documentazione che non sarebbero prevenuti in modo da consentire, *causa cognita*, di esercitare il proprio voto. In effetti, è pacifico in atti che la





documentazione in questione sarebbe stata messa a disposizione dell'attore solo in data 13.5.2020, come ammesso dalla stessa società convenuta, ovvero successivamente alla data fissata per l'adozione della decisione dei soci a mezzo di consultazione scritta, consultazione che ha ulteriormente pregiudicato detto diritto informativo avendo impedito al socio di chiedere i chiarimenti in questione direttamente all'organo amministrativo in sede assembleare.

L'art. 2479 *ter* cc, prevede che sono annullabili le delibere assembleari ove siano prese in violazione delle norme di legge o di statuto, riservando la categoria della nullità alle sole ipotesi delle decisioni aventi oggetto illecito o impossibile, nonché nel caso in cui esse sia prese in assenza assoluta di informazione, intesa quale ipotesi radicale in cui la delibera sia stata adottata in carenza di avviso di convocazione mediante comunicazione dell'ordine del giorno.

Nel caso di specie è evidente che non può parlarsi di nullità radicale della decisione adottata con la consultazione scritta, non essendo lamento il vizio del difetto di convocazione e comunicazione dell'ordine del giorno, dovendosi chiedere se la violazione dei diritti informativi del socio nel senso prospettato dall'attore, possa essere ricondotta al caso di decisione adottata in violazione di legge o di statuto.

I principi normativi generali che possono essere enucleati in materia sono sanciti dall'art. 2479 comma 5 cc, che prevede il diritto di ogni socio di partecipare alle decisioni sociali, e dall'art. 2476 comma 2 cc, che regola il diritto incondizionato del socio che non partecipa all'amministrazione della società di avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare la relativa documentazione gestoria. Va, poi, precisato che l'art. 2429 comma 3 cc, richiamato dall'art. 2478 *bis* cc, prevede che copia del bilancio di esercizio, con la relazione degli amministratori e dei sindaci, deve rimanere depositato presso la sede della società durante i quindici giorni precedenti all'assemblea chiamata alla relativa approvazione, potendone i soci avere visione.

Si comprende che il diritto informativo del socio, previsto dall'art. 2476 cc per il caso delle società a responsabilità limitata, come è Alion srl, appare ben più ampio rispetto a quanto i soci siano messi in condizione di consultare in occasione dell'approvazione del bilancio in ragione dell'obbligo degli amministratori di depositare il documento contabile e le relazioni accompagnatorie presso la sede della società. Infatti, la consultazione del progetto di bilancio e delle relazioni di amministratori e sindaci non necessariamente esaudisce in modo completo l'esigenza dei soci che non partecipano all'amministrazione dell'impresa di avere informazione sui fatti gestori rappresentati nel documento contabile e, anzi, detta





consultazione ben potrebbe dare luogo all'esigenza da parte dei medesimi soci di chiarire i fatti gestori rappresentati nel progetto di bilancio, proprio mediante la consultazione della documentazione gestoria di cui al richiamato art. 2476 cc.

Così, appare ragionevole ritenere che l'ampio diritto di informazione riconosciuto dal legislatore in favore del socio di società a responsabilità limitata debba essere coniugato con il diritto del socio medesimo di partecipare alle decisioni sociali, diritto che in detta prospettiva può essere esercitato in seno all'assemblea medesima chiedendo chiarimenti all'organo gestorio sulle questioni da trattare. Si può altrettanto ragionevolmente affermare il riconoscimento normativo in capo al socio non amministratore di partecipare, *causa cognita*, alle decisioni medesime di modo che, ove esse sia state adottate in violazione di tale diritto, esse potranno considerarsi prese in violazione di legge e, quindi, come tali considerarsi annullabili.

Nel caso di specie, è pacifico in giudizio che Lion Francesco, una volta avuta, in data 21.4.2020, comunicazione del progetto di bilancio che sarebbe stato discusso all'assemblea dei soci che si sarebbe dovuta riunire in prima convocazione in data 27.4.2020 ed in seconda in data 30.4.2020, ha esercitato del tutto legittimamente, con richiesta del 22.4.2020, il suo diritto incondizionato di informazione chiedendo chiarimenti e documentazione su due aspetti specifici emergenti dal documento contabile, ovvero la riduzione dei ricavi relativi al rapporto di locazione in essere e ai finanziamenti soci. E' altrettanto pacifico che detti diritti informativi non sono stati in alcun modo esauditi e che, una volta comunicato, in data 24.4.2020, che all'assemblea convocata sarebbe intervenuto professionista delegato, l'amministratrice di Alion srl, con comunicazione del 28.4.2020 ha disposto che la decisione dell'ordine del giorno relativo all'approvazione del bilancio si sarebbe effettuata mediante consultazione scritta, non tenendosi più l'assemblea già in precedenza convocata (doc. n. 12 di fascicolo attoreo), con ciò impedendosi al socio di partecipare alla decisione in modo da essere informato mediante i chiarimenti richiesti sugli aspetti già indicati. In effetti, come già evidenziato la documentazione inerente ai chiarimenti richiesti dal socio è stata messa a disposizione del medesimo solo in data 13.5.2020, mentre non vi sono elementi per sostenere che l'attore abbia esercitato il suo diritto di informazione in modo abusivo al fine di arrecare pregiudizio alla gestione sociale, essendo le sue richieste di chiarimenti del tutto giustificate in ragione delle evidenze risultati dal documento contabile che doveva essere oggetto di discussione assembleare.

La violazione dei diritti del socio verificatasi a seguito della adozione della decisione impugnata appaiono sussistenti, cosicché la decisione del 9.5.2020, ove non fosse stata



sostituita da quella presa nell'assemblea del 27.10.2020, sarebbe stata annullata, con ciò non risultando elementi in forza dei quali derogare alla regola, prevista dal richiamato art. 2377 comma 8 cc, secondo cui il Giudice provvede sulle spese di lite ponendole di norma a carico della società.



Diverse e più articolate sono le considerazioni che debbono essere spese in riferimento all'impugnazione della decisione di copertura delle perdite dell'esercizio 2019, pari ad euro 35.556,00.=, mediante l'utilizzo dei finanziamenti soci, ivi compreso il finanziamento conferito dall'attore che alla decisione non ha partecipato.

Le allegazioni di Lion Francesco muovono dalla circostanza che egli, fino all'esercizio 2018 risultava creditore di Alion srl, a titolo di finanziamenti infruttiferi, per euro 121.419,96.=, finanziamento ridotto ad euro 115.273,50.= nel successivo esercizio 2019 ed ulteriormente ridotto nell'esercizio 2020 ad euro 106.384,43.=. Ora il fatto che la riduzione del finanziamento ad euro 115.273,50.= sia stato registrato con il progetto di bilancio al 31.12.2019, dipende dalla circostanza che l'assemblea dei soci, a maggioranza dei voti ed in assenza dell'attore, in data 29.4.2019 ha deliberato di approvare il bilancio di esercizio 2018, che esponeva una perdita di esercizio di euro 24.585,86.=, utilizzando anche in quella circostanza i finanziamenti soci, in proporzione alle loro partecipazioni (doc. n. 8 di fascicolo attoreo). In effetti, dal partitario "finanziamenti soci" prodotto in atti (doc n. 21 di fascicolo attoreo), risulta esattamente che la perdita registrata nell'esercizio 2018 è stata ripartita tra i soci in modo da ridurre i finanziamenti da loro effettuati in proporzione alle rispettive quote, così come avvenuto con la decisione oggetto di impugnazione per l'esercizio 2019.

Peraltro, come già accennato, l'attore ha impugnato la decisione del 9.5.2020 pretendendo che il proprio credito da finanziamento debba essere appostato per euro 121.419,96.= anche per l'esercizio 2019, osservando che la riduzione ad euro 115.273,50.= sarebbe scorretta, non potendosi riconoscere alcuna rinuncia del suo credito in virtù della delibera del 29.4.2019 alla quale egli non avrebbe partecipato e con la quale, con il voto delle sole altre due socie, la perdita sarebbe stata coperta utilizzando anche parte del suo finanziamento.

Sul punto, la società convenuta ha evidenziato che, nella sostanza, parte attrice non potrebbe rimettere in discussione la delibera di approvazione del bilancio al 31.12.2018, posto che sarebbe stato approvato il bilancio successivo, e ciò in applicazione 2434 *bis* comma 1 cc. La norma da ultimo citata introduce, per l'ipotesi della invalidità della delibera di bilancio, una ulteriore ipotesi di preclusione, posto che tale delibera può essere impugnata sino a quando non intervenga l'approvazione del bilancio successivo, norma evidentemente diretta





ad impedire l'impugnazione del bilancio anteriore. Tuttavia, nel caso di specie, l'attore non contesta le risultanze del bilancio al 31.12.2018, ovvero il fatto che lo stesso apposti la perdita di esercizio di euro 24.585,86.=, ma la diversa delibera con cui si è provveduto a ripianare la perdita mediante utilizzo di parte del suo finanziamento, pur non avendovi acconsentito, con la conseguenza che la approvazione del bilancio al 31.12.2019 non ha precluso affatto la possibilità di sindacare la legittimità della delibera con cui si è deciso di ripianare la perdita del 2018.

Si deve convenire sul fatto che i finanziamenti soci rappresentano per la società debiti verso i soci medesimi, con la conseguenza che la loro capitalizzazione costituisce, nei rapporti negoziali tra soci e società, rinuncia al credito restitutorio, divenendo quanto apportato capitale di rischio. All'evidenza, quindi, i soci a semplice maggioranza non possono disporre che i finanziamenti siano utilizzati per coprire perdite, posto che in tal modo essi disporrebbero anche dei crediti dei soci finanzianti assenti o dissenzienti, essendo libero e potendo ogni socio, anche in sede assembleare, rinunciare esclusivamente al proprio credito mediante sua capitalizzazione, senza poter disporre del credito degli altri.

Dette considerazioni portano alla conseguenza che, con la delibera assembleare del 29.4.2019, l'incontestata perdita dell'esercizio 2018 di euro 24.585,86.= può dirsi solo in parte ripianata mediante capitalizzazione dei finanziamenti delle sole socie deliberati e, in particolare, visto il partitario già considerato, per soli euro 18.439,39.=, permanendo una perdita non coperta di euro 6.146,47.=, perdita che correttamente si sarebbe dovuta portare a nuovo per l'esercizio 2019, incrementandosi quella riportata nel progetto di bilancio oggetto di giudizio ad euro 41.702,47.=.

Così, è evidente che, non solo la decisione di approvazione del bilancio del 9.5.2020 deve reputarsi nulla per illiceità del suo oggetto, in quanto la perdita esposta non può considerarsi veritiera, ma nel contempo che la delibera assembleare del 27.10.2020 è parimenti nulla per il medesimo motivo, esponendo anch'essa una perdita di esercizio non veritiera, riprendendo quella indicata nella decisione oggetto di impugnazione.

Dette circostanze escludono in radice che la delibera del 27.10.2020 abbia determinato la cessazione della materia del contendere in punto, posto che essa non ha affatto sanato il vizio della decisione sostituita, dovendosi provvedere alla declaratoria di sua nullità.

E', invece, cessata la materia del contendere in riferimento all'impugnazione della decisione del 9.5.2020 nel parte in cui si provvedeva a coprire le perdite maturate nell'esercizio 2019 mediante i finanziamenti soci, posto che con la delibera del 27.10.2020, detta decisione è stata integralmente sostituita, regolando la medesima materia, con l'utilizzo





delle riserve straordinarie, dovendosi rimarcare, per quanto già detto, che la decisione originaria del 9.5.2020 in punto doveva reputarsi illegittima, non consentendosi a semplice maggioranza di disporre dei finanziamenti dei soci non deliberanti, valutazione quest'ultima rilevante ai fini della disciplina delle spese di lite, ai sensi del già citato art. 2377 comma 8 cc.

In definitiva, deve dichiararsi la nullità della decisione di data 9.5.2020 relativa all'approvazione del bilancio di esercizio 2019 nella parte in cui espone una non veritiera perdita di esercizio di euro 35.556,00.=, anziché di euro 41.702,47.=, considerato l'illegittimo pregresso utilizzo a copertura di parte del finanziamento soci di Lion Francesco da reputarsi accertato in euro 121.419,96.=.

Le spese di lite seguono la soccombenza, non ricorrendo i presupposti per la condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 cpc.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando e dichiarata la cessazione della materia del contendere sulle diverse domande e difese, così provvede:

1. dichiara la nullità della decisione dei soci di Alion srl adottata in data 9.5.2020 ed oggetto di giudizio relativa all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2019 nella parte in cui espone una non veritiera perdita di esercizio di euro 35.556,00.=, anziché di euro 41.702,47.=, considerato l'illegittimo pregresso utilizzo a copertura di parte del finanziamento soci di Lion Francesco da reputarsi accertato in euro 121.419,96.=;
2. condanna la convenuta Alion srl a pagare in favore dell'attore Lion Francesco le spese di lite che si liquidano in euro 10.347,00.= per compensi ed euro 1.063,00.= per esborsi, oltre accessori di legge.

Venezia, li 16 giugno 2022

Il Giudice Est.
Dr. Luca Boccuni

Il Presidente
Dr.ssa Liliana Guzzo

